

COMUNE DI VILLALBA
(Provincia di Caltanissetta)

-----*

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 27-02-2001

11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- TITOLO I° - Principi e disposizioni generali
- TITOLO II° - Gestione dei rifiuti
- TITOLO III° - Gestione degli imballaggi
- TITOLO IV° - Tassa / Tariffa
- TITOLO V° - Rapporti con l'utenza e associazioni di categoria
- TITOLO VI° - Gestione del servizio
- TITOLO VII° - Sistema sanzionatorio
- TITOLO VIII° - Norme finali

TITOLO I° Principi e disposizioni generali

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Definizioni
- ART. 3 - Classificazione dei rifiuti
- ART. 4 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- ART. 5 - Esclusioni
- ART. 6 - Competenze del Comune
- ART. 7 - Modalità di conferimento rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati
- ART. 8 - Divieti di abbandono
- ART. 9 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
- ART. 10 - Modalità
- ART. 11 - Norme relative ai contenitori

TITOLO II° Gestione dei rifiuti

- ART. 12 - Modalità di effettuazione della pesatura dei rifiuti urbani
- ART. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti
- ART. 14 - Modalità di conferimento dei beni durevoli
- ART. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- ART. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi
- ART. 17 - Modalità di conferimento rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili
- ART. 18 - Modalità di conferimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- ART. 19 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata
- ART. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- ART. 21 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani
- ART. 22 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- ART. 23 - Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
- ART. 24 - Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali
- ART. 25 - Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli
- ART. 26 - Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori
- ART. 27 - Contenitori portarifiuti

TITOLO III°

Servizi diversi di raccolta e pulizia

- ART. 28 - Servizi vari di pulizia
- ART. 29 - Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- ART. 30 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
- ART. 31 - Pulizia di mercati e raccolta dei rifiuti
- ART. 32 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- ART. 33 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- ART. 34 - Pulizia e raccolta rifiuti aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- ART. 35 - Attività di volantinaggio
- ART. 36 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- ART. 37 - Pozzetti stradali
- ART. 38 - Carogne di animali
- ART. 39 - Animali
- ART. 40 - Cave e cantieri
- ART. 41 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- ART. 42 - Rifiuti inerti
- ART. 43 - Incentivi

TITOLO IV°

Rifiuti da imballo

- ART. 44 - Definizioni gestione degli imballaggi
- ART. 45 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

TITOLO V°

Norme finali e sistema sanzionatorio

- ART. 46 - Controlli e accertamenti
- ART. 47 - Sanzioni
- ART. 48 - Disposizioni finali

TITOLO I°

Principi e disposizioni generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 22/97, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali, non pericolosi assimilati destinati allo smaltimento, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia, prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disti o abbia deciso o abbia l'obbligo di distarsi;
- 1.2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.4) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 1.5) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 1.6) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- 1.7) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97
- 1.8) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97
- 1.9) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 1.10) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97.
- 1.11) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- f) deve essere data notizia di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.12) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.13) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 1.14) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 1.15) **composti da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 1.16) **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc....
- 1.17) **frazione umida**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.
- 1.18) **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- 1.19) **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi e/o itinerante;
- 1.20) **raccolta a chiamata e/o programmata**: l'insieme delle operazioni di raccolta di rifiuti urbani e rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- 1.21) **conferimento**: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.
- 1.22) **stazioni ecologiche di base**: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- 1.23) **stazioni ecologiche attrezzate**: le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- 1.24) **piattaforme ecologiche**: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- 1.25) **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- 1.26) **rendiconto annuale della raccolta differenziata**: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.
- 1.27) **D.Lgs. 22**: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22
- 1.28) **Delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.
- 1.29) **Codice CER**: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97.
- 1.30) **Riutilizzo**: utilizzare una cosa che sia già stata usata.
- 1.31) **Riciclaggio**: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.
- 1.32) **Recupero**: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

ART. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e

rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 4. Sono rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97

ART. 4

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se ed in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

- rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del decreto legislativo n. 22/97;

- rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 22/1997;

- rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del decreto legislativo n. 22/97 ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:

- ai rifiuti di attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in

area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

- ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97 derivanti da lavorazioni industriali.

I predetti rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani in quanto:

- rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,

e:

- derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;

ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che:

- rispondano ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento;

Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;

- i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;

- i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo.

I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengono la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U..

Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità;

a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportare una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;

b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;

- rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;

- oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;

- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;

- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;

- rifiuti da imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;

- rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al

presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.

4.a) Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

4.b) Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui all'art. 4 punto 4.a), ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale,

di servizio, ecc.);

- b.2) specificazione dell'attività svolta;
- b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;
- b.4) quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi che potrà avvalersi della consulenza dell'ufficio tutela ambientale.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.

Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (Ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le sottoelencate attività:

- a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
- b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- c) attività di autotrasporto e simili;
- d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;

e) attività di vendita di autoveicoli e simili:
dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.

La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile dell'Ufficio tributi, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.U..

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.

ART. 5 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n°748, e successive modifiche ed integrazioni, .
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro.
 - c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

ART. 6 Competenze del comune

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n°142, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97.
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97

ART. 7

Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'art. 3, comma 2 sub a) ed art. 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es.: metalli, ecc...).

4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti od acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

7. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati onde ridurre al minimo il volume e, comunque, sempre inseriti all'interno dei cassonetti.

ART. 8 Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 9 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale stabilite da apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio preposto al servizio.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
6. E' vietato incendiare i rifiuti.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 10 Modalità'

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative. Nelle zone rurali può essere impiegato un cassonetto da l. 1100, in misura di ogni 5 utenze.

2. Qualora il servizio fosse gestito da soggetti diversi dal Comune le modalità sono stabilite dal responsabile del servizio di igiene e tutela ambientale, mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento è assicurato con l'impiego di idonee attrezzature.

3. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

4. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

6. Particolari forme di organizzazione possono essere predisposte nelle seguenti occasioni:

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;
- Festività triple.

ART. 11

Norme relative ai contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Quando necessarie devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettono, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati ed ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

9. In caso di interventi di risistemazione varia, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi ed i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

TITOLO II°

Gestione dei rifiuti

ART. 12

Modalità di effettuazione della pesatura dei rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani raccolti e trasportati da gestori diversi dal Comune sono a cura dello stesso sottoposti a pesatura prima dello smaltimento. L'attestazione di pesatura deve pervenire al responsabile del servizio entro i due giorni successivi allo smaltimento.

2. I rifiuti solidi urbani raccolti e smaltiti dal Comune, stante l'inesistenza di pesa pubblica saranno quantificati sulla scorta di pesate periodiche di numero pari alle frequenze operative, la cui media giornaliera costituisce parametro di riferimento per il calcolo delle quantità annuali.

ART. 13

Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta ne devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente.

-I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe eventualmente preordinate.

ART. 14

Modalità di conferimento dei beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D.Lgs. 22/97, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al servizio pubblico se istituito.

ART. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, farmaci, pile ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D del D.Lgs. 22/97 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate.

In particolare le pile esauste possono essere conferite anche negli appositi contenitori da banco ubicati presso i rivenditori.

ART. 16

Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/05/91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole od aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovesciamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

ART. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (art. 13), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.

ART. 18

Rifiuti Cimiteriali

1) Rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriali e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni";
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2;
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21 comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo;
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari di cui al Decreto n. 219/2000;
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del regolamento di cui al comma precedente, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

2) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1 del precitato regolamento, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2 del richiamato regolamento.

ART. 19

Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale, individua determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'art. 49, 10° comma del D.Lgs. 22/97.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono definite privilegiando le tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..

5. In forma sperimentale ed in determinati ambiti territoriali per categorie di produttori o di prodotti da definirsi potranno essere attivati anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione delle quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ART. 20

Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;

b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a), il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe od interne all'insediamento del conferitore.

2. Nei limiti delle possibilità organizzative del servizio potranno essere attivate modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani finalizzate al potenziamento del conferimento differenziato per favorire il recupero-riciclaggio di materiale e/o energia.

ART. 21

Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc...).

ART. 22

Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 23

Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;

2) ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;

3) in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta;

4) è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

5) è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.

6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

7) divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, alluminio, pile, etc.).

8) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori.

ART. 24

Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2 punto 4 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita l'attività di rivendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:

- mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

- ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

- consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio, obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico;

Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto

Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.

ART. 25

Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.

Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.

ART. 26

Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori

Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n. 476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta predisposti dall'ente gestore,

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1° pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

ART. 27

Contenitori portarifiuti

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori portarifiuti con obbligo di svuotamento e pulizia periodica in base alle effettive necessità di volta in volta valutate dal responsabile del servizio.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte od affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

TITOLO III°

Servizi diversi di raccolta e pulizia

ART. 28

Servizi vari di pulizia

1. Tra i compiti di pulizia e di igiene ambientale rientrano i seguenti servizi:

- a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;
- b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici;
- c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- d) pulizia su chiamata della Polizia Municipale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di veicoli, strade e scalinate;
- f) altri servizi eventualmente individuati dal Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

ART. 29

Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ART. 30

Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 31

Pulizia di mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori od in attrezzature particolari allo scopo allestite.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il responsabile del servizio le modalità per lo svolgimento della raccolta dei rifiuti prodotti a seguito delle manifestazioni.

ART. 32

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili alle aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 33

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 34

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Cívica Amministrazione.

ART. 35

Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia dell'ambiente è vietato spargere volantini sulle strade ed aree pubbliche ed in prossimità di cortili ed aree private confinanti con suoli pubblici nonché collocare gli stessi sotto i tergicristalli di autoveicoli in sosta nei predetti luoghi.

ART. 36

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti di responsabili.

ART. 37

Pozzetti stradali

Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ART. 38

Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USL competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 39

Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle sporcizie di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 40

Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc...) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi sporcizie od imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc...).

ART. 41

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ART. 42 Rifiuti inerti

1. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne, strade rurali e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.

2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

ART. 43 Incentivi

Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati;

- attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso.

- premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

- sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale T.A.R.S.U.

TITOLO IV^o Rifiuti da imballo

ART. 44 Definizioni Gestione degli imballaggi e

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97

- g) **Prevenzione: riduzione**, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Riciclaggio: ritrattamento** in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;
- m) **Recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- n) **Riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- o) **Smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. 22/97;
- p) **Operatori economici**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- q) **Produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- r) **Utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- s) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico**: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;
- t) **Consumatore**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- u) **Accordo volontario**: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

ART. 45

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:
 - a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
 - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

2. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti:
I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;
5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
 - c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;
6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di :
 - a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
 - b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 22/97.
11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO V°
Norme finali e sistema sanzionatorio

ART. 46
Controlli e accertamenti

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dalla L. 142/910 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., ai sensi della L.R. n°19 del 4/5/1982, art.19.
3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.
4. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.
5. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

ART. 47
Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscono reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di cui all'allegato "B".
I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti	-	Violazione
Art. 7		Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti
		min.50.000 (Euro 25,82) Max 500.000 (Euro 258,22)
Autorità competente		Oblazione in via breve 100.000 (Euro 51,64) Comune
Art. 7 comma 2°		Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento.
		min.50.000 (Euro 25,82) Max 500.000 (Euro 258,22)
Autorità competente		Oblazione in via breve 100.000 (Euro 51,64) Comune
Art. 7 comma 5		Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede
		min.50.000 (Euro 25,82) Max 500.000 (Euro 258,22)
Autorità competente		Oblazione in via breve 100.000 (Euro 51,64) Comune

Art. 7 comma 5° Art. 23	Deposito rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore	min. 50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	100.000 (Euro 51, 64)	
Art. 8	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	min. 50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	100.000 (Euro 51, 64)	
Art. 8 comma 1°	Abbandono rifiuti nel suolo	min. 200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (EURO 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	£. 400.000 (Euro 206,58)	
Art. 8 comma 1° Art. 29	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica privata	min. 200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (EURO 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	£. 400.000 (Euro 206,58)	
Art. 8 comma 2°	Inmissione rifiuti nelle acque	min. 200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (EURO 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	£. 400.000 (Euro 206,58)	
Art. 8 e 36	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività.	min. 100.000 (Euro 51, 64)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	200.000 (Euro 103,29)	
Art. 9 - Art. 23	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	min. 50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	100.000 (Euro 51, 64)	
Art. 19 comma 4°	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati	min. 100.000 (Euro 51,64)	Max 1.000.000 (euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	200.000 (Euro 103,29)	
Art. 30	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	min. 50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve Comune	100.000 (Euro 51, 64)	

Art. 31	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio	min.50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve	100.000 (Euro 51, 64)	
	Comune		
Art. 32	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	min.50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve	100.000 (Euro 51, 64)	
	Comune		
Art. 33	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti.	min.50.000 (Euro 25,82)	Max 1.000.000 (Euro 516,46)
Autorità competente	Oblazione in via breve	100.000 (Euro 51, 64)	
	Comune		
Art. 34	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche :	min.200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (EURO 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve	£. 400.000 (Euro 206,58)	
	Comune		
Art. 35	Contravvenzione all'attività di volantinaggio	min.200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (EURO 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve	£. 400.000 (Euro 206,58)	
	Comune		
Art 43 comma 2° D.Lgs. 22/97	Smaltimento rifiuti terziari attraverso il servizio pubblico	min.200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (Euro 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve	£. 400.000 (Euro 206,58)	
	Comune		
Art 46 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata consegna di beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	min.200.000 (Euro 103,29)	Max 1.200.000 (Euro 619,75)
Autorità competente	Oblazione in via breve	£. 400.000 (Euro 206,58)	
	Comune		

ART.48 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. E' abrogato il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione consiliare di data 28/02/94 n. 3 ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.